

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2025, n. 1120

Schema di Regolamento recante “Modifiche al Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28 e abrogazione del Regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 15 in tema di criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17 ottobre 2007”. Adozione definitiva.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione “M.A.I.A. 2.0”;
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana- Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Parchi, Rischio industriale, Crisi industriali e Politiche di genere;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di adottare in via definitiva ai sensi dell'art. 44, comma 2, della L.R. n. 7/2004 “Statuto della Regione Puglia” lo schema di Regolamento recante “Modifiche al Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28 e abrogazione del Regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 15 in tema di “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007” allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A), così come riformulato a seguito delle indicazioni della Direzione Generale Tutela della Biodiversità e del Mare del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del parere favorevole della V Commissione Consiliare Permanente;
2. di dare atto che il Presidente della Giunta Regionale provvederà, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. c), della L.R. n. 7/2004 “Statuto della Regione Puglia”, all'emanazione dell'anzidetto Regolamento che sarà successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
3. di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio Parchi e tutela della Biodiversità alla Direzione Generale Tutela della biodiversità e del Mare del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica per conoscenza;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sul sito web istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione di I livello “Provvedimenti”, Sottosezione

- di II livello “Provvedimenti dell’organo di indirizzo politico – Provvedimenti della Giunta Regionale”;
5. di disporre la pubblicazione in versione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. 18/2023.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Schema di Regolamento recante “Modifiche al Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28 e abrogazione del Regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 15 in tema di criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17 ottobre 2007”. Adozione definitiva.

Visti:

- la Direttiva n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979 sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 denominata nel seguito Direttiva “Uccelli”;
- la Direttiva n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche, denominata nel seguito Direttiva “Habitat”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 recante *“Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*, successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 3 settembre 2002 recante *“Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”*;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 recante *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”*;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 luglio 2015 *“Designazione di 21 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. (G.U. Serie Generale 24 luglio 2015, n. 170) ed errata corrige al DM 10 luglio 2015”*;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 marzo 2018 *“Designazione di 35 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia, ai sensi dell’art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357”*;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 dicembre 2018 *“Designazione di 24 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia, ai sensi dell’art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357”*;
- la Decisione di esecuzione della Commissione europea del 2 febbraio 2024, che adotta il diciassettesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (UE) 2024/424/UE;
- il Regolamento Regionale 22 dicembre 2008, n. 28 recante *“Modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del 18/07/2008, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone Speciali di Protezione (ZPS)” introdotti con D.M. del 17/10/2007”*;
- il Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 recante *“Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)”* (nel seguito Regolamento regionale 6/2016);
- il Regolamento Regionale 10 maggio 2017, n. 12 recante *“Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale N.6 del 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)”* (nel seguito Regolamento regionale 12/2017);
- l’articolo 42 della legge regionale 10 agosto 2018, n. 44;

- la Deliberazione di Giunta Regionale 21 dicembre 2018, n. 2442 recante *“Rete natura 2000. Individuazione di habitat e specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”*;
- l'intesa pubblicata sulla G.U. 28 dicembre 2019 sancita il 28 novembre 2019 ai sensi dell'articolo 8, co. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle *“Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VINCA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 25 febbraio 2020, n. 218 recante *“Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulare Standard. Presa d'atto”*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 27 settembre 2021, n. 1515 recante *“Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.”*
- la Deliberazione della Giunta Regionale 22 novembre 2021, n. 1887 *“Quadro di Azioni Prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Puglia per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Approvazione”*;
- l'articolo 63 *“Strategia regionale per la biodiversità”* della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51
- il Decreto Ministeriale n. 252 del 3 agosto 2023 di adozione della Strategia Nazionale Biodiversità 2030;
- Il Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1022 del 21 luglio 2005 *“Classificazione di ulteriori Zone di Protezione Speciale in attuazione della direttiva 79/409/CEE ed in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia della Comunità europea del 20/3/2003 - causa C-378/01”* con la quale sono state modificate le perimetrazioni delle ZPS IT9110011 *“Isole Tremiti”*, IT9110031 *“Laghi di Lesina e Varano”*, IT9110007 *“Promontorio del Gargano”* e IT9110038 *“Paludi presso il Golfo di Manfredonia”*,
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 145 del 26 febbraio 2007 *“Adeguamento Zone di Protezione Speciale – Procedura di infrazione contro la Repubblica Italiana per insufficiente classificazione delle ZPS – Causa C-378/01”* con la quale sono state modificate le perimetrazioni delle ZPS IT9110031 *“Laghi di Lesina e Varano”* e IT9110038 *“Paludi presso il Golfo di Manfredonia”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2171 del 27 settembre 2011 *“Monte Calvo - Piana di Montenero”* Istituzione nuova ZPS con la quale è stata individuata la ZPS IT9110026 *“Monte Calvo e Piana di Montenero”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 319 del 7 marzo 2017 *“Proposta di individuazione della ZPS “Scoglio dell'Eremita” IT9120012 ai sensi della Direttiva Uccelli 2009/147/CE”* con la quale è stata individuata la ZPS IT9120012 *“Scoglio dell'Eremita”*;
- la Deliberazione di Giunta regionale 19 dicembre 2022, n. 1916 *“Procedura di Infrazione 2028/2021 “Completamento della designazione dei siti della rete Natura 2000 in Italia”. Mancato rispetto obblighi di cui all'art. 4, par. 1 e 2, della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Individuazione della ZPS IT9150042 “Porto Cesareo” per la tutela del Gabbiano corso”* con la quale è stata individuata la ZPS IT9150042 *“Porto Cesareo”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1873 del 14.12.2023, pubblicata sul BURP n. 13 del 12.02.2024, avente ad oggetto *“Procedura di Infrazione 2028/2021 “Completamento della designazione dei siti della rete Natura 2000 in Italia”. Mancato rispetto obblighi di cui all'art. 4,*

- par. 1 e 2, della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Ampliamento della ZPS IT9110040 "Isole Tremiti" per la tutela della Berta maggiore e della Berta minore", con la quale è stata modificata la perimetrazione della la ZPS IT9110040 "Isole Tremiti";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1874 del 14.12.2023, pubblicata sul BURP n. 13 del 12.02.2024, avente ad oggetto "Procedura di Infrazione 2028/2021 "Completamento della designazione dei siti della rete Natura 2000 in Italia". Mancato rispetto obblighi di cui all'art. 4, par. 1 e 2, della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Individuazione della ZPS IT9110041 "Aloisa - Carapelle" per la tutela dello Smergo minore", con la quale è stata individuata la ZPS IT9110041 "Aloisa - Carapelle";
 - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1771 del 13 dicembre 2024 "Procedura di Infrazione 2028/2021 "Completamento della designazione dei siti della rete Natura 2000 in Italia". Mancato rispetto obblighi di cui all'art. 4, par. 1 e 2, della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Individuazione della ZPS IT9140010 "Isole Pedagne minori" per la tutela del Gabbiano corso (*Larus audouinii*)" con la quale è stata individuata la ZPS IT9140010 "Isole Pedagne minori";
 - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1773 del 13 dicembre 2024 "Rete Natura 2000. Aggiornamento dei Formulare Standard di 21 siti regionali, propedeutico alla ridefinizione di obiettivi e misure di conservazione, nell'ambito della procedura di infrazione 2015/2163 (Direttiva 92/43/CEE) secondo il percorso amministrativo approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 971 del 08.07.2024" con la quale sono stati designati come siti di tipo C i seguenti IT9110002 "Valle Fortore Lago di Occhito", IT9110003 "Monte Cornacchia - Bosco Faeto", IT9110005 "Zone umide della Capitanata", IT9110016 "Pineta Marzini", IT9110024 "Castagneto Pia, Lapolda, Monte la Serra", IT9110025 "Manacore del Gargano";
 - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 146 del 20 febbraio 2025 "Schema di Regolamento recante "Modifiche al Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28 e abrogazione del Regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 15 in tema di criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17 ottobre 2007". Approvazione".

Visti altresì:

- l'articolo 15 "Struttura e procedimento approvativo dei Regolamenti del Titolo IV del nuovo Regolamento interno della Giunta regionale avente ad oggetto "Disciplina del procedimento legislativo e regolamentare di iniziativa del Governo regionale" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1855 del 23 dicembre 2024;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1466 del 15 settembre 2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1295 del 26 settembre 2024, recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale".

Premesso che:

La Direttiva "Uccelli" concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo e si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento. La Direttiva prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative. La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure:

- a) istituzione di zone di protezione;

- b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione;
- c) ripristino dei biotopi distrutti;
- d) creazione di biotopi.

La Direttiva Uccelli elenca nell'allegato I le specie per le quali sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, nonché per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

La Direttiva Uccelli è stata recepita in Italia con la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 che prevede all'articolo 1 comma 1-bis che lo Stato, le regioni e le province autonome adottino le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva.

Le Zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono comprese nella rete Natura 2000 e ad esse si applicano gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e smi.

Con Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 (nel seguito Decreto), adottato a seguito del parere motivato della Commissione Europea del 28 giugno 2006 emesso nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2131, integrando la disciplina afferente la gestione dei siti Natura2000, sono stati dettati criteri minimi uniformi sulla cui base le regioni e le province, entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto, adottano le misure di conservazione.

Il Decreto ha stabilito criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per tutte le tipologie di ZPS e criteri minimi uniformi validi per specifiche tipologie di ZPS.

Tenuto conto dei criteri ornitologici indicati nella Direttiva Uccelli e delle esigenze ecologiche delle specie, il Decreto ha individuato tredici tipologie ambientali di riferimento: ambienti aperti alpini, ambienti forestali alpini, ambienti aperti delle montagne mediterranee, ambienti forestali delle montagne mediterranee, ambienti misti mediterranei, ambienti steppici, colonie di uccelli marini, zone umide, ambienti fluviali, ambienti agricoli, risaie, corridoi di migrazione e valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.

Il Decreto ha previsto che le regioni e le province autonome assegnino ciascuna ZPS a una o più delle tipologie ambientali e che l'assegnazione delle ZPS anche di nuova designazione o la variazione di assegnazione di ZPS siano comunicate al MASE ai fini della formulazione di eventuali osservazioni.

A valle dell'emanazione del Decreto 17 ottobre 2007, la Regione Puglia ha emanato il Regolamento Regionale 4 settembre 2007 n. 22 successivamente abrogato dal Regolamento regionale 15/2008 a sua volta sostituito e quindi implicitamente abrogato dal Regolamento Regionale 22 dicembre 2008, n. 28 recante *"Modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del 18/07/2008, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone Speciali di Protezione (ZPS)" introdotti con D.M. del 17/10/2007"* (nel seguito Regolamento 28/2008).

Il Regolamento 28/2008 costituisce pertanto il vigente provvedimento di attuazione del Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007. Esso agli articoli 3, 4, 5 e 6 reca la specifica disciplina delle Zone di Protezione Speciale insistenti nel territorio pugliese. All'articolo 4 il Regolamento 28/2008 individua sette tipologie ambientali di riferimento (ambienti forestali delle montagne mediterranee, ambienti misti mediterranei, ambienti steppici, colonie di uccelli marini, siti caratterizzati dalla presenza di zone umide e coste, presenza di corridoi di migrazione, valichi montani e isole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche) prevedendo che ogni ZPS sia assegnata ad una

o più tipologie ambientali. L'allegato 2 del Regolamento 28/2008 riporta l'elenco delle ZPS classificate sulla base della tipologia ambientale di appartenenza.

In considerazione delle variazioni intercorse negli anni all'insieme delle ZPS insistenti nel territorio regionale, occorre procedere all'aggiornamento dell'elenco assegnando alle ZPS oggi esistenti, come risultanti dall'elenco ufficiale pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, la tipologia ambientale di appartenenza.

Codice	Denominazione	Tipo sito	Estensione [ha]	
IT9110002	Valle Fortore, Lago di Occhito	C	8.369	Ambienti Misti Mediterranei Zone umide
IT9110003	Monte Cornacchia - Bosco Faeto	C	6.952	Ambienti Forestali delle Montagne Mediterranee
IT9110005	Zone umide della Capitanata	C	14.110	Ambienti misti mediterranei Zone umide
IT9110016	Pineta Marzini	C	787	Ambienti Forestali delle Montagne Mediterranee
IT9110024	Castagneto Pia, Lapolda, Monte la Serra	C	689	Ambienti Forestali delle Montagne Mediterranee
IT9110025	Manacore del Gargano	C	2.063	Ambienti Forestali delle Montagne Mediterranee
IT9110026	Monte Calvo - Piana di Montenero	C	7.620	Ambienti Forestali delle Montagne Mediterranee
IT9110037	Laghi di Lesina e Varano	A	15.195	Ambienti misti mediterranei Zone umide
IT9110038	Paludi presso il Golfo di Manfredonia	A	14.437	Ambienti misti mediterranei Zone umide
IT9110039	Promontorio del Gargano	A	70.012	Ambienti Forestali delle Montagne Mediterranee Ambienti Misti Mediterranei Ambienti Steppici Bottle-Neck
IT9110040	Isole Tremiti	A	313.218	Colonie di Uccelli Marini
IT9110041	Aloisa - Carapelle	A	3.269	Colonie di Uccelli Marini Zone umide
IT9120007	Murgia Alta	C	125.882	Ambienti Misti Mediterranei Ambienti Steppici
IT9120012	Scoglio dell'Eremita	A	18	Colonie di Uccelli Marini
IT9130007	Area delle Gravine	C	26.740	Ambienti Misti Mediterranei Ambienti Steppici
IT9140003	Stagni e Saline di Punta della Contessa	C	2.858	Zone umide
IT9140008	Torre Guaceto	A	548	Zone umide
IT9140010	Isole Pedagne minori	A	8,66	Colonie di Uccelli Marini
IT9150014	Le Cesine	A	647	Zone umide
IT9150015	Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea	C	68.130	Zone umide Colonie di Uccelli Marini
IT9150042	Porto Cesareo	A	16.781	Colonie di Uccelli Marini

Il Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 all'articolo 4 comma 2 prevede che *“L'assegnazione delle ZPS, anche di nuova designazione, o la variazione di assegnazione di ZPS che dovesse rendersi necessaria per motivazioni scientifiche, sempre relative alle caratteristiche tipologiche dell'area sono comunicate entro trenta giorni al Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e de Mare il quale può formulare osservazioni entro i trenta giorni successivi alla comunicazione”*.

Premesso altresì che:

Il Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 all'articolo 5, comma 1, lett. m) prevede, altresì, il divieto di: *“realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione di incidenza, nonché*

interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti sul demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS".

A fronte di tale disposizione, il Regolamento Regionale 28/2008 ha previsto, invece, all'articolo 5 comma 1 lett. o) il divieto di:

"realizzare impianti a fune permanenti, fatti salvi gli impianti per i quali sia stato ultimato il procedimento di autorizzazione, nonché fatti salvi, previa positiva valutazione d'incidenza, gli interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico".

Tale divieto così come configurato dal Regolamento 28/2008 pregiudica in radice la possibilità di realizzare qualsiasi tipologia di impianto a fune in tutte le ZPS del territorio regionale. E' possibile affermare oggi, anche alla luce di esperienze di altre regioni, che la realizzazione di impianti a fune intendendo con gli stessi le uniche tipologie di impianti a fune che non prevedono un movimento controllato della fune (quali *zip line* e ponti sospesi c.d. *"tibetani"*), possa rappresentare anche una occasione di sviluppo socio-economico e territoriale per alcune aree interne e di fruizione innovativa del patrimonio ambientale regionale per attività sportive, ludico-ricreative e di ricerca, se opportunamente mitigata attraverso la previsione, da un lato, di opportune misure in fase di progettazione dell'impianto e, dall'altro, di corrette modalità di utilizzo nonché di una specifica regolamentazione, idonee a scongiurare qualsiasi azione di disturbo dell'avifauna e comunque previa positiva valutazione d'incidenza e ferma restando l'osservanza sia dei divieti posti dalla Direttiva Uccelli (uccisione o cattura deliberate con qualsiasi metodo, distruzione o danneggiamento deliberato dei nidi e delle uova, asportazione dei nidi, raccolta delle uova nell'ambiente naturale e detenzione, disturbo deliberato in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della direttiva, detenzione degli uccelli delle specie di cui sono vietate la caccia e la cattura) sia dei divieti posti dalle leggi nazionali e regionali di attuazione della Direttiva Uccelli, alle quali integralmente si rinvia.

Dato atto che:

la Giunta regionale con la citata DGR n. 146 del 20.02.2025 ha approvato lo schema di Regolamento recante *"Modifiche al Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28 e abrogazione del Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15 in tema di criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17 ottobre 2007"*. Nel rispetto delle previsioni ai punti 2 e 3 del deliberato, il provvedimento è stato trasmesso:

- con nota protocollo n. 97587 del 24.02.2025 della Segreteria Generale della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio regionale per l'acquisizione del parere preventivo obbligatorio non vincolante della commissione competente per materia nei modi e nei termini di cui all'articolo 44 comma 2 secondo periodo dello Statuto della Regione Puglia;
- con nota protocollo n. 122580 del 07.03.2025 del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, alla Direzione Generale per la Tutela della Biodiversità e del Mare del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (d'ora in poi DG - TBM del MASE) per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, delle eventuali osservazioni secondo le previsioni dell'articolo 4 del DM 17 ottobre 2007;

Preso atto che:

- con nota protocollo 50004 del 17.03.2025, recante in oggetto *"Deliberazione di Giunta Regionale n. 146 del 20.02.2025 (BURP n. 18 del 03.03.2025) - Modifica dell'Allegato 2 del Regolamento Regionale n. 28/2008 riportante l'elenco delle ZPS classificate sulla base della tipologia ambientale di appartenenza. Trasmissione secondo le previsioni dell'art. 4, c. 2 del Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007"*, la DG - TBM del MASE ha rappresentato quanto di

seguito riportato: *“In merito a quanto previsto dall’art. 5, comma 1, lett. m) del Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007, che dispone il divieto, fatti salvi casi specifici previsti dalla norma medesima, di realizzare impianti a fune o piste da sci all’interno delle Zone di Protezione Speciale, si ritiene che i termini “impianti di risalita a fune” e “piste da sci” non siano funzionalmente collegati tra loro, pertanto il divieto di cui sopra è da intendersi esteso a tutte le tipologie di impianti a fune, considerato altresì che detti impianti hanno strutturalmente un impatto sulla sicurezza dei volatili e che possono comportare un impatto sull’intero habitat, sia per le modifiche ambientali connesse con la realizzazione delle strutture”;*

- in data 20/05/2025 si è tenuto a Roma presso gli uffici della DG – TBM del MASE una riunione tecnica alla presenza dei rappresentanti del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana in merito alle motivazioni tecnico-giuridiche che portavano a differenziare in maniera sostanziale gli “impianti di risalita a fune” da “altri impianti a fune” alla luce anche di analoghe esperienze regionali;
- con nota protocollo n. 315702 del 12.06.2025 a firma congiunta del Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, e del Dirigente del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità e, con spirito di leale collaborazione istituzionale, in riscontro alle osservazioni formulate dalla DG – TBM del MASE sono state fornite espresse motivazioni volte a differenziare in maniera sostanziale gli “impianti di risalita a fune” (come funivie, cabinovie, seggiovie, sciovie, funicolari) da “altri impianti a fune” (come zip line e ponti sospesi c.d. “tibetani”), che generalmente collegano due punti situati a quote simili o leggermente diverse, esplicitando, tra l’altro, che *“a differenza degli “impianti di risalita a fune”, gli “impianti a fune” come zip line e ponti sospesi sono caratterizzati da interventi di gran lunga meno impattanti, con l’installazione di singoli punti di ancoraggio con un impatto minimo sul suolo e sulla vegetazione circostante, oltre che sull’avifauna. L’effetto visivo è generalmente contenuto ed il loro utilizzo, promuove forme di turismo sostenibile, consentendo una forma di “mobilità lenta” capace di assicurare una fruizione del territorio rispettosa dei beni paesaggistici ed ambientali. In contesti in cui il contenimento dell’impatto ambientale e la tutela delle caratteristiche paesaggistiche sono prioritari, l’utilizzo di zip line o ponti sospesi può risultare compatibile, a differenza del trasporto massivo di persone con sistemi dinamici e complessi, come funivie, cabinovie, seggiovie, sciovie, funicolari a maggior impatto”;*
- nella seduta del 1° luglio 2025, la V Commissione Consiliare Permanente ha esaminato la DGR n. 146 del 20.02.2025; durante l’ampia illustrazione tenutasi in tale seduta, i Commissari sono stati informati che la finalità della modifica proposta all’art. 5 comma 1 lett. o) del Regolamento n. 28/2008 è volta a consentire l’ammissibilità all’interno delle aree protette di impianti a fune a scopo ricreativo (es. ponti tibetani e zip line), subordinata alla procedura di VINCA (Valutazione d’Incidenza Ambientale);
- con decisione n. 84 del 01.07.2025 la V Commissione Consiliare Permanente, a maggioranza dei voti dei Commissari presenti, ha espresso parere “favorevole”, ai sensi dell’art. 11, comma 8 e dell’art. 34, comma 4 del Regolamento interno del Consiglio regionale (Atto Amministrativo n. 149/118/com-5/fase 1), alla DGR n. 146 del 20.02.2025, così come notificato dal Servizio Assemblea e assistenza agli Organi del Consiglio Regionale della Puglia con nota protocollo n. 722723|904 del 02.07.2025;
- con nota protocollo n. 126392 del 03.07.2025 la DG – TBM del MASE, in merito alle motivazioni formulate nella nota prot. n. 315702/2025 a firma congiunta del Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, e del Dirigente del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, ha ritenuto *“di poter condividere quanto argomentato in merito alla distinzione fra impianti di risalita a fune e zip line e ponti sospesi c.d. “tibetani””,*

rappresentando tuttavia che *“risulta necessario modificare l’articolo 1 dell’Allegato A della DGR 146 del 20 febbraio 2025 esplicitando che le uniche tipologie di impianti a fune che non ricadono nel divieto e possono essere realizzate, previa valutazione di incidenza, ed espressa previsione nel regolamento dell’area protetta, sono quelle che non prevedono un movimento controllato della fune, quali zip line e ponti tibetani”*. Nella stessa nota è stato anche esplicitato che *“Per quanto riguarda la necessaria valutazione di incidenza, si rappresenta altresì di non ritenere opportuno il riferimento, nel medesimo articolo 1, alle misure di mitigazione, in quanto lo stesso, per come formulato, sembra anticipare un esito positivo della valutazione stessa, che potrebbe invece risultare anche negativa”*.

- Quanto esplicitato con nota protocollo n. 126392 del 03.07.2025 dalla DG – TBM del MASE, è stato ampiamente condiviso nell’ambito della illustrazione del provvedimento in V Commissione dai rappresentanti del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, e del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità;

In considerazione delle indicazioni conclusive espresse dalla DG – TBM del MASE nella richiamata nota prot. n. 126392/2025, con particolare riferimento alla dicitura *“espressa previsione nel regolamento dell’area protetta”*, si precisa che il regolamento del parco è lo strumento normativo attraverso il quale deve essere disciplinato l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e lo stesso è disciplinato nelle normative nazionali e regionali, rispettivamente all’articolo 11 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed all’articolo 22 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19.

Per quanto sopra esposto, si ritiene possibile estendere la deroga al divieto che l’articolo 5 comma 1 lett. o) del Regolamento Regionale 28/2008 prevede fra le altre misure di conservazione applicabili a tutte le ZPS, nel senso di ritenere ammissibili gli impianti a fune destinati ad attività ricreative, intendendo con gli stessi le uniche tipologie di impianti a fune che non prevedono un movimento controllato della fune (quali zip line e ponti sospesi c.d. “tibetani”), subordinatamente al previo esperimento della procedura di valutazione di incidenza secondo le vigenti Linee Guida nazionali, il cui utilizzo sia espressamente regolamentato nelle aree protette nazionali e regionali, in osservanza dei divieti posti dalla Direttiva Uccelli e dalle leggi nazionali e regionali di attuazione.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003, ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Esiti Valutazione di impatto di genere: Neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

Lo schema di regolamento regionale che si adotta in via definitiva con la presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell’articolo 44 comma 1 della L.R. 7/1997 e s.m.i, si propone alla Giunta regionale:

1. di adottare in via definitiva ai sensi dell'art. 44, comma 2, della L.R. n. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia" lo schema di Regolamento recante "Modifiche al Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28 e abrogazione del Regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 15 in tema di "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007" allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A), così come riformulato a seguito delle indicazioni della Direzione Generale Tutela della Biodiversità e del Mare del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del parere favorevole della V Commissione Consiliare Permanente;
2. di dare atto che il Presidente della Giunta Regionale provvederà, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. c), della L.R. n. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia", all'emanazione dell'anzidetto Regolamento che sarà successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
3. di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio Parchi e tutela della Biodiversità alla Direzione Generale Tutela della biodiversità e del Mare del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica per conoscenza;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sul sito web istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella Sezione "Amministrazione Trasparente", Sottosezione di I livello "Provvedimenti", Sottosezione di II livello "Provvedimenti dell'organo di indirizzo politico – Provvedimenti della Giunta Regionale";
5. di disporre la pubblicazione in versione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. 18/2023.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

IL DIRIGENTE *a.i.* del "Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità": ing. Giuseppe Angelini

 Giuseppe
Angelini
28.07.2025
11:33:18
GMT+02:00

IL DIRETTORE del "Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana": Ing. Paolo Francesco Garofoli

 PAOLO
FRANCESCO
GAROFOLI
28.07.2025
10:09:14
UTC

L'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Parchi, Rischio industriale, Crisi industriali e Politiche di genere, avv. Serena Triggiani, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

firma

 SERENA TRIGGIANI
28.07.2025 12:30:51
GMT+02:00



Allegato A

Schema di Regolamento recante “Modifiche al Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28 e abrogazione del precedente Regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 15, in tema di “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007”.

Articolo 1

Modifiche all’articolo 5 comma 1 lettera o) del Regolamento Regionale 22 dicembre 2008, n. 28

1. All’articolo 5 comma 1 lettera o) del Regolamento Regionale 22 dicembre 2008, n. 28, al termine del periodo, dopo il punto e virgola, è aggiunto il seguente periodo:

“le uniche tipologie di impianti a fune che non ricadono nel divieto e possono essere realizzate, previa valutazione di incidenza ed espressa regolamentazione dell’area protetta, sono quelle che non prevedono un movimento controllato della fune, quali zip line e ponti tibetani”.

Articolo 2

Modifiche all’Allegato 2 del Regolamento Regionale 22 dicembre 2008, n. 28

1. La Tabella contenuta nell’Allegato 2 del Regolamento Regionale 22 dicembre 2008, n. 28 è sostituita dalla Tabella che si approva in allegato al presente Regolamento.

Articolo 3

Abrogazione del Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15 e conseguente sostituzione del titolo del Regolamento Regionale 22 dicembre 2008, n. 28

1. Il Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15 è abrogato.
2. Per effetto dell’abrogazione espressa del Regolamento n. 15/2008, il titolo del Regolamento Regionale 22 dicembre 2008, n. 28 è sostituito dal seguente: “Definizione delle misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) sulla base dei criteri minimi introdotti con D.M. 17 ottobre 2007”.



Tabella di cui all'Allegato 2 del Regolamento Regionale 22 dicembre 2008, n. 28, approvata dall'articolo 2 del Regolamento regionale n. ... del ...

Codice	Denominazione	Tipo sito	Estensione [ha]	Tipologia Ambientale
IT9110002	Valle Fortore, Lago di Occhito	C	8.369	Ambienti Misti Mediterranei Zone umide
IT9110003	Monte Cornacchia - Bosco Faeto	C	6.952	Ambienti Forestali delle Montagne Mediterranee
IT9110005	Zone umide della Capitanata	C	14.110	Ambienti misti mediterranei Zone umide
IT9110016	Pineta Marzini	C	787	Ambienti Forestali delle Montagne Mediterranee
IT9110024	Castagneto Pia, Lapolda, Monte la Serra	C	689	Ambienti Forestali delle Montagne Mediterranee
IT9110025	Manacore del Gargano	C	2.063	Ambienti Forestali delle Montagne Mediterranee
IT9110026	Monte Calvo - Piana di Montenero	C	7.620	Ambienti Forestali delle Montagne Mediterranee
IT9110037	Laghi di Lesina e Varano	A	15.195	Ambienti misti mediterranei Zone umide
IT9110038	Paludi presso il Golfo di Manfredonia	A	14.437	Ambienti misti mediterranei Zone umide
IT9110039	Promontorio del Gargano	A	70.012	Ambienti Forestali delle Montagne Mediterranee Ambienti Misti Mediterranei Ambienti Steppici Bottle-Neck
IT9110040	Isole Tremiti	A	313.218	Colonie di Uccelli Marini
IT9110041	Aloisa - Carapelle	A	3.269	Colonie di Uccelli Marini Zone umide
IT9120007	Murgia Alta	C	125.882	Ambienti Misti Mediterranei Ambienti Steppici
IT9120012	Scoglio dell'Eremita	A	18	Colonie di Uccelli Marini
IT9130007	Area delle Gravine	C	26.740	Ambienti Misti Mediterranei Ambienti Steppici
IT9140003	Stagni e Saline di Punta della Contessa	C	2.858	Zone umide
IT9140008	Torre Guaceto	A	548	Zone umide
IT9140010	Isole Pedagne minori	A	8,66	Colonie di Uccelli Marini
IT9150014	Le Cesine	A	647	Zone umide
IT9150015	Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea	C	68.130	Zone umide Colonie di Uccelli Marini
IT9150042	Porto Cesareo	A	16.781	Colonie di Uccelli Marini



PRESA D'ATTO DELLA SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
(Art. 15 co. 2 lett. f) Regolamento approvato con DGR 1855/2024)

In relazione alla proposta di deliberazione della Giunta regionale codice cifra A09/DEL/2025/00032, avente ad oggetto *Schema di Regolamento recante "Modifiche al Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28 e abrogazione del Regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 15 in tema di criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17 ottobre 2007"*. Adozione definitiva:

si prende atto della clausola di neutralità finanziaria per assenza di nuovi o maggiori oneri finanziari.



Roberto Massari
29.07.2025 13:01:36
GMT+02:00

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria
Regina Stolfà



Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 29/07/2025 14:17
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA